



HOTELA

L'ASSICURAZIONE SOCIALE

HOTELA Fondo di previdenza

Allegato
Piano di previdenza Mega

Valido dal 1° gennaio 2024

Table des matières

1. Base.....	3
2. Limite per l'ammissione	3
3. Salario di base.....	3
4. Deduzione di coordinamento.....	3
5. Salario coordinato.....	3
6. Contributo	4
7. Accrediti di vecchiaia	4
8. Rendita di vecchiaia	4
9. Rendita per figli di pensionati	4
10. Rendita d'invalidità	5
11. Rendita per figli di invalidi.....	5
12. Rendita del partner	5
13. Rendita per orfani	5
14. Capitale al decesso	5
15. Acquisto di prestazioni – Tabelle.....	6
16. Entrata in vigore	6

1. Base

Il piano di previdenza è conforme ai requisiti della legge sulla previdenza professionale.

Non esiste un piano Mega specifico per gli indipendenti, il piano Mega si applica per analogia agli indipendenti.

2. Limite per l'ammissione

Fatta riserva dell'articolo 6 capoverso 2 del Regolamento di previdenza, sono assicurati tutti i collaboratori il cui salario di base supera $\frac{3}{4}$ della rendita massima dell'AVS (nel 2023: CHF 22'050).

3. Salario di base

In generale, il salario di base è pari al salario lordo soggetto all'AVS, realizzato presso il datore di lavoro. E plafonato nella convenzione d'affiliazione secondo una delle seguenti varianti:

- a. Il salario massimo LPP (nel 2023: CHF 88'200);
- b. Il salario massimo LAINF (nel 2023: CHF 148'200);
- c. Quattro volte il salario massimo (nel 2023: CHF 352'800).

Nel caso la convenzione d'affiliazione non indica la variante scelta, è applicata la variante a.

4. Deduzione di coordinamento

La deduzione di coordinazione è determinata nella convenzione d'affiliazione secondo una delle seguenti varianti:

- a. $\frac{7}{8}$ della rendita massima AVS (nel 2023: CHF 25'725);
- b. $\frac{7}{8}$ della rendita massima AVS moltiplicata per la percentuale d'attività attiva dell'assicurato;
- c. zero.

Nel caso la convenzione d'affiliazione non indica la variante scelta, è applicata la variante a.

5. Salario coordinato

Il salario coordinato corrisponde al salario di base dopo detrazione della deduzione di coordinamento. E pari ad almeno a $\frac{1}{8}$ della rendita massima dell'AVS (nel 2023: CHF 3'675).

6. Contributo

a. Il contributo globale è calcolato in percentuale del salario coordinato ai tassi seguenti:

Età*	Risparmio	Rischi e amministrazione	Totale
18 a 24 anni	0.0%	1.2%	1.2%
25 a 34 anni	7.0%	3.0%	10.0%
35 a 44 anni	10.0%	3.0%	13.0%
45 a 54 anni	15.0%	3.0%	18.0%
55 a 65 anni	18.0%	3.0%	21.0%
66 a 70 anni	18.0%	2.0%	20.0%

* L'età risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

b. Il contributo del datore di lavoro equivale almeno a quello dell'assicurato.

7. Accrediti di vecchiaia

L'accredito di vecchiaia è calcolato in percentuale del salario coordinate al tasso seguente:

Età	Tasso
25 a 34 anni	7%
35 a 44 anni	10%
45 a 54 anni	15%
55 a 65 anni	18%
66 a 70 anni	18%

8. Rendita di vecchiaia

L'età pensionabile per le donne et gli uomini è di 65 anni a partire dall'anno 2024 ad eccezione delle donne nate tra il 1960 e il 1963 (secondo la tabella qui sotto).

Anno di nascita	Età di pensionamento
1960	64 anni
1961	64 anni & 3 mesi
1962	64 anni & 6 mesi
1963	64 anni & 9 mesi
Dal 1964	65 anni

L'importo della rendita di vecchiaia è pari al capitale di previdenza acquistato moltiplicato con l'aliquota di conversione. In caso di pensionamento anticipato, l'aliquota di conversione di 6.8 % aumenta di 0,2% per l'anno intero. In caso di pensionamento anticipato, l'importo viene ridotto dello 0,2% per anno intero.

9. Rendita per figli di pensionati

L'importo della rendita per figli di pensionati è pari al 20% della rendita di vecchiaia corrisposta.

10. Rendita d'invalidità

L'importo della rendita d'invalidità intera è pari al 50% del salario coordinato.

11. Rendita per figli di invalidi

L'importo della rendita per figli di invalidi è pari al 10% del salario coordinato.

12. Rendita del partner

In caso di decesso di un assicurato che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria regolamentare del pensionamento, l'importo della rendita al partner superstite è pari al 30% del salario coordinato vigente al moment del decesso.

In caso di decesso di un assicurato che ha raggiunto l'età ordinaria regolamentare del pensionamento, l'importo della rendita al partner superstite è pari al 60% della rendita di vecchiaia al moment del decesso.

In caso di decesso di un beneficiario, l'importo della rendita al partner superstite è pari al 60% della rendita del beneficiario.

13. Rendita per orfani

In caso di decesso di un assicurato che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria regolamentare del pensionamento, l'importo della rendita per orfano è pari al 10% del salario coordinato vigente al moment del decesso.

In caso di decesso di un assicurato che ha raggiunto l'età ordinaria regolamentare del pensionamento, l'importo della rendita per orfano è pari al 20% della rendita di vecchiaia al moment del decesso.

In caso di decesso di un beneficiario, l'importo della rendita per orfano è pari al 20% della rendita del beneficiario.

14. Capitale al decesso

L'importo del capitale al decesso è pari al capitale di previdenza acquisito alla data del decesso per gli aventi diritto conformemente all'art. 65 cpv. 1 lettera a. a c. del nostro Regolamento di previdenza.

L'importo del capitale al decesso è pari alla metà del capitale di previdenza acquisito alla data del decesso per gli aventi diritto conformemente all'art. 65 cpv. 1 lettera d. del nostro Regolamento di previdenza.

15. Acquisto di prestazioni – Tabelle

Conformemente alle relative disposizioni del Regolamento di previdenza, la tabella d'acquisto qui di seguito si applica per il calcolo del capitale di vecchiaia massimo. L'importo di quest'ultimo risulta dalla moltiplicazione del salario coordinato vigente al momento dell'acquisto per il tasso determinato in base all'età dell'assicurato.

Età	Tasso	Età	Tasso
25	0.0%	46	222.0%
26	7.0%	47	241.4%
27	14.1%	48	261.3%
28	21.4%	49	281.5%
29	28.9%	50	302.1%
30	36.4%	51	323.2%
31	44.2%	52	344.6%
32	52.0%	53	366.5%
33	60.1%	54	388.8%
34	68.3%	55	411.6%
35	76.6%	56	437.8%
36	88.2%	57	464.6%
37	99.9%	58	491.9%
38	111.9%	59	519.7%
39	124.2%	60	548.1%
40	136.7%	61	577.1%
41	149.4%	62	606.6%
42	162.4%	63	636.8%
43	175.6%	64	667.5%
44	189.1%	65	698.9%
45	202.9%		

16. Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Esso abroga e sostituisce tutti i piani precedenti di pari denominazione.

Approvato dal Consiglio di fondazione in occasione della sua riunione del 29 novembre 2022.